



**REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA**

**Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA E ACQUISIZIONI
PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA**

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il D.P.R. n. 637 del 30.8.1975 recante le norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;
- VISTA la L.R. n. 80 dell'1.8.1977 recante le norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione Siciliana;
- VISTO il D. Lgs. n. 42 del 22/01/04 recante il Codice dei BB.CC. e del Paesaggio e ss.mm. ed ii.;
- VISTO il D.P.Reg. n. 723 del 17.02.2025 di conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento BB.CC. e I.S. all'Ing. Mario La Rocca, in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 39 del 14.02.2025;
- VISTO il D.D.G. n.890 del 19.02.2025 con il quale viene conferita all'arch. Silvia Occhipinti, dirigente responsabile del Servizio 3 “Tutela e Acquisizioni - Pianificazione paesaggistica”, la delega alla firma degli atti di competenza;
- VISTA la comunicazione di avvio del procedimento di dichiarazione effettuata dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Enna nei confronti degli aventi diritto e la documentazione trasmessa dalla stessa Soprintendenza per l'emissione del provvedimento tutorio, ai sensi del citato D. Lgs. n. 42/04 e ss. mm. ed ii. su un immobile denominato **“Castello di Carcaci”**, sito nel Comune di Centuripe (EN) , in c.da Carcaci;
- ACCERTATO che il bene sopra menzionato, censito al N.C.E.U del Comune di Centuripe (EN) al F.M. nr. 7 part. 42 sub. 1, così come evidenziato con tratteggio inclinato nell'allegata planimetria catastale, per i motivi illustrati nella relazione tecnica che del presente provvedimento è parte integrante, riveste interesse storico, architettonico e archeologico particolarmente importante ai sensi dell'art. 10 comma 3 lett. a) del menzionato D.Lgs. nr. 42/2004 e dell'art. 2 della L.R. nr. 80 dell'1.08.1977 in quanto rappresenta pregevole testimonianza di architettura medievale, che insiste su un'area di sedime dichiarata di notevole interesse archeologico giusto D.A. n. 5103 del 26.02.1992;
- RITENUTO che nella fattispecie ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse che suggeriscono l'opportunità di sottoporre alle norme di tutela di cui al D.Lgs. n. 42/04 e della L.R. n. 80/77 il bene sopra individuato in conformità alla proposta avanzata dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Enna;

DECRETA

- ART.1) Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, l'immobile denominato “**Castello di Carcaci**”, sito nel Comune di Centuripe (EN), in c.da Carcaci, censito al N.C.E.U del Comune di Centuripe (EN) al F.M. nr. 7 part. 42 sub. 1, così come evidenziato con tratteggio inclinato nell'allegata planimetria catastale, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. nr. 42 del 22.01.2004 e ss.mm. ed ii., è dichiarato di interesse storico, architettonico e archeologico particolarmente importante, in quanto individuato fra i beni elencati all'art. 10 comma 3 lett. a) del D. Lgs. medesimo ed all'art. 2 della L. R. n. 80/77, e resta pertanto sottoposto a tutte le prescrizioni contenute nelle predette leggi.
- ART.2) In conseguenza del vincolo imposto con il presente provvedimento, ai proprietari ed a chiunque abbia il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo del bene di cui al precedente art. 1, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 42/04, è fatto divieto di distruggerlo, danneggiarlo o adibirlo ad usi non compatibili con il suo carattere storico, architettonico e archeologico, oppure tali da recare pregiudizio alla sua conservazione. Lo stesso non potrà essere demolito, modificato o restaurato senza l'autorizzazione prescritta dall'art. 21 del D.Lgs. medesimo.
Soltanto nei casi di assoluta urgenza possono essere eseguiti lavori provvisori indispensabili ad evitare danni materiali al bene sottoposto a tutela, purchè ne sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza competente, alla quale dovranno essere inviati tempestivamente i progetti definitivi per l'approvazione, come disposto dall'art. 27 del D.Lgs. n. 42/04.
- ART. 3) Per quanto non espressamente contemplato nel seguente decreto, si fa rinvio alle apposite disposizioni in materia di tutela contenute nel citato Codice.
- .ART.4) La relazione tecnica, il foglio di mappa catastale con l'evidenziazione del bene, la documentazione fotografica e l'elenco ditte proprietarie fanno parte integrante del presente decreto che, a cura della Soprintendenza BB.CC.AA. di Enna, ai sensi e per gli effetti del 1° e 2° comma dell'art. 15 del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004, sarà notificato agli aventi diritto e quindi trascritto presso il competente Ufficio del Territorio – Servizio Pubblicità Immobiliare ed avrà efficacia nei confronti di tutti i successivi proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo.
Copia del presente decreto sarà trasmessa al Comune di Centuripe (EN), al Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione ed al Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
- ART.5) Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi dell'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014 n. 21 e ss.mm.
- ART.6) Avverso il presente provvedimento può essere proposto, entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio nonché ricorso innanzi al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente decreto. .

PALERMO, li 11 dicembre 2025

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Silvia Occhipinti